

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori INDELLI, DE LUCA Angelo, CRISCUOLI, MILITERNI,
ROSATI, D'ALBORA, FOCACCIA, LOMBARI e PIGNATELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1962

Disposizioni per le assistenti sanitarie visitatrici provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di stabilire per la categoria delle Assistenti sanitarie visitatrici provinciali, che hanno meriti particolari, che il concorso, per il passaggio al coefficiente 325, sia fatto per solo *merito comparativo*.

Gli esami, per merito distinto e per idoneità, costituirebbero una ingiustizia alla stregua delle seguenti considerazioni:

1) la categoria delle Assistenti sanitarie visitatrici provinciali è stata immessa nella Amministrazione dello Stato nel 1940 dalla Direzione generale di sanità (Ministero dell'interno), che fece assumere circa 200 Assistenti sanitarie visitatrici provinciali e le distribuì presso i Medici provinciali in tutte le provincie d'Italia, con il compito di coadiuvare, in tutti i servizi d'istituto, il Medico provinciale;

2) tali Assistenti sanitarie visitatrici provinciali furono mobilitate di guerra e prestarono la loro opera di assistenza nei luoghi più esposti ai pericoli bellici. Esse, con il loro eroismo e con la competenza professionale (professione da loro scelta come

«missione»), hanno saputo, presso tutti i Medici provinciali, farsi apprezzare e far riconoscere la grande utilità dei loro servizi;

3) la loro carriera però, a causa della guerra, non si è svolta regolarmente come quella di tutti gli impiegati dello Stato e così oggi si trovano, già «anziane dei servizi», ai coefficienti iniziali. Un concorso per esami e solo per voto d'esame distruggerebbe il doveroso trattamento alle anziane. È da notarsi poi che molte pioniere, trovandosi malate in questo periodo non potrebbero partecipare agli esami ed escluse dovrebbero andare in pensione con un coefficiente iniziale.

Ancora è da rilevare che gli esami di concorso sono adeguati alle Assistenti sanitarie visitatrici provinciali che iniziano la carriera e che da soli pochi anni sono state diplomate; tanto più che il programma di esame per il concorso si orienta sul programma scolastico per il diploma di Assistente sanitaria visitatrice. Sarebbe perciò assurdo sottoporre le Assistenti sanitarie

visitatrici provinciali dopo 20, 30 anni che hanno lasciato la scuola a competere con quelle da poco diplomate.

È pertanto da ritenersi giusto che le Assistenti sanitarie visitatrici volontarie devono essere scrutinate solo per *merito com-*

parativo e non per concorso con esami (siano essi di merito distinto o di idoneità), in quanto si devono tener presenti i loro meriti acquisiti nello svolgimento di una professione, che si distingue da qualsiasi carriera impiegatizia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per un periodo di anni 2 dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione alla qualifica di prima assistente sanitaria, della carriera di concetto del Ministero della sanità si consegue esclusivamente mediante scrutinio per merito comparativo, tra le Assistenti sanitarie visitatrici provinciali delle qualifiche inferiori che abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.